ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4784 del 04/09/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. EVERCOMPOUNDS SPA CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MESCOLE IN GOMMA IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SANTA BARBARA. N.192. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE n.2022-5353 del 18/10/2022 E SMI. RIATTIVAZIONE DEFINITIVA M24.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4986 del 04/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **EVERCOMPOUNDS SPA** CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE MESCOLE IN GOMMA IN COMUNE DI FUSIGNANO, VIA SANTA BARBARA. N.192. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE n.2022-5353 del 18/10/2022 E SMI. **RIATTIVAZIONE DEFINITIVA M24.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2022-5353 del 18/10/2022 e smi a favore della Ditta Evercompounds SPA per l'attività di produzione mescole in gomma svolta nello stabilimento sito in Comune di Fusignano, Via Santa Barbara, n.192, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – SUAP – in data 06/06/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/107958 – pratica Sinadoc 22071/2024 dalla Ditta **Evercompounds SPA (C.F./P.IVA 02064670397)**, avente sede legale e impianto di produzione mescole in gomma in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2022-5353 e smi, a seguito della riattivazione definitiva del punto di emissione M24; rimane invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VISTA altresì l'istanza presentata da Evercompunds SPA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 15/05/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2024/93317 – pratica Sinadoc 19869/2024, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina 2024/701 a seguito dell'inserimento di un nuovo titolo abilitativo ambientale relativo ad operazioni di recupero (R13) in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi;

VISTA l'urgenza di procedere con il rilascio dell'AUA per modifica sostanziale relativamente alla riattivazione definitiva del punto di emissione M24, l'istanza di AUA di cui sopra, presentata precedentemente, verrà adottata con successivo atto a seguito dell'acquisizione dei pareri necessari e vincolanti non ancora acquisiti;

La presente AUA per modifica sostanziale è esclusivamente riferita alla riattivazione definitiva del punto di emissione M24 – dosatura manuale – e con successivo atto di questo Servizio, verrà adottata nuova AUA per modifica sostanziale con l'inserimento delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (R13) e comprensiva di tutti i titoli abilitativi ambientali richiesti;

RICHIAMATA la <u>normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:</u>

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi *1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".*
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante* "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATI l'art. 273 Bis – Medi impianti di combustione – commi 5), 6) e 7) per l'adeguamento dei limiti di emissione di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006 e smi e l'art.272-Bis – emissioni odorigene;

RICHIAMATO inoltre l'art. 271, comma 7Bis del Dlgs n.152/2006 e smi e la Determinazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.14471 del 30/07/2021 - "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art.271, comma 7bis del Dlgs n.152/2006 e smi);

ACQUISITA in proposito la Relazione presentata da Evercompounds SPA in data 27/08/2021 (PG. 2021/133126) in ottemperanza a quanto previsto dall'art.271, comma 7Bis e le valutazioni effettuate dall'Azienda secondo le indicazioni di cui al sopracitato art. 271, comma 7Bis;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **22071/2024**, emerge che:

- La Ditta Evercompounds SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 06/06/2024 apposita istanza di modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale 2022/5353, limitatamente alla riattivazione definitiva del punto di emissione M24;

- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 06/06/2024 (PG.2024/107953) e il SUAP ha provveduto a darne comunicazione alla Ditta interessata (PG. 2024/134019);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario, da parte di ARPAE SAC, acquisire documentazione integrativa;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, necessario e vincolante per l' adozione della presente AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 2024/136848 del 26/07/2024);

VERIFICATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA in data 13/06/2024;

RITENUTO pertanto di procedere con la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2022-5353 del 18/10/2022 e smi a favore della Ditta Evercompounds SPA a seguito della riattivazione definitiva del punto di emissione M24, mantenendo invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE dell'Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2022-5353 del 18/10/2022 e smi a favore della Ditta **Evercompounds SPA (C.F./P.IVA 02064670397)**, avente sede legale e impianto di produzione mescole in gomma in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192, limitatamente alla riattivazione definitiva del punto di emissione M24, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che con la presente AUA viene sostituito l'Allegato A) – autorizzazione alle emissioni in atmosfera e viene riconfermato tutto quanto indicato nell'Allegato B) – scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**

   Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

   3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

   - l'**Allegato A)** – al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – **Modificato** ;
   - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – **Invariato;**

   È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

   3.b) Eventuali modifiche dell'attività oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

   3.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

   - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
   - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

   In merito alla valutazione di impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

   4) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

   5) **DI CONFERMARE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è pari a **15 anni** a partire dalla data **del precedente rilascio** da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

   6) DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**

   7) DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

   8) DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

   9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- I termini per la conclusione del procedimento amministrativo, sono stati rispettati.

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

ALLEGATO A)

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Evercompounds SPA svolge attività di produzione mescole di gomma nello stabilimento sito in Comune di Fusignano, Via S.Barbara, n.192;
- con l'istanza depositata il proponente intende riattivare definitivamente il punto di emissione denominato M24 (afferente alla dosatura manuale), il cui impiego era stato sospeso a seguito dell'installazione del nuovo impianto di dosatura automatica afferente al punto di emissione denominato M44. Tuttavia l'impianto di dosatura automatica non consente di pesare alcune tipologie di additivi, pertanto si rende necessaria la riattivazione dell'impianto di dosatura manuale;
- L'emissione denominata M24, afferente all'impianto di dosatura manuale, è dotata di un sistema di abbattimento del materiale particellare; tale impianto di abbattimento risulta correttamente dimensionato secondo i criteri adottati dalla Regione Emilia Romagna; i VLE previsti per la concentrazione degli inquinanti sono i seguenti: Polveri =10 mg/Nmc;
- le restanti emissioni in atmosfera, non modificate, provengono dalle varie fasi di lavorazione della gomma (mescolatori, pesatura, finitura, trasporto pneumatico) e da impianti termici, alimentati a metano, ad uso produttivo e ad uso civile.

Limiti.

REPARTO MESCOLATORI

PUNTO DI EMISSIONE M1 E M2 - SILOS CARICHE - F.T.-

Portata massima	960	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	20	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	Saltuaria	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M10 – 2 ° MESCOLATORE APERTO LINEA N.2

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20/30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M23 - MESCOLATORE APERTO LINEA N. 4

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M24 – POSTAZIONI PESATURA POLVERI - F.T. - RIATTIVATO -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M33 – MESCOLATORE CHIUSO LINEA N. 1 E TRASPORTO PNEUMATICO CARICHE - F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M34 – BATCH OFF LINEA N.2

Portata massima	15000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M35 – LINEA N. 3 (1° E 2° MESCOLATORE APERTO + BATCH OFF) -

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M36 – TRASPORTO PNEUMATICO CARICHE BIANCHE + TRASPORTO PNEUMATICO NERO DI CARBONIO + MESCOLATORE CHIUSO LINEA N. 3 + SILOS NERO DI CARBONIO – F.T.-

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M38 – GRANULATORE – F.T.-

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M39 – ASPIRAZIONE BILANCE SILOS CARICHE CHIARE – F.T.-

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M40 – LINEA N. 1, 1° E 2° MESCOLATORE APERTO+ BATCH OFF –

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc
CVM	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M41 – LINEA N.2 – TRASPORTO PNEUMATICO + MESCOLATORE CHIUSO GK250 N.2 + SILOS NERO DI CARBONIO E CARICHE CHIARE – F.T.-

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M42 – SCARICO MESCOLATORE CHIUSO LINEA N.2 –

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M43 – PRIMO MESCOLATORE APERTO LINEA N.2

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	13	mg/Nmc
COT	20	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M44 – IMPIANTI DI DOSATURA – F.T. -

Portata massima	32000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE M45 – IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE M46 – IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE M48 – IMPIANTO ASPIRAZIONE LABORATORIO -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE M49 – IMPIANTO ASPIRAZIONE UTA LABORATORIO -

Portata massima	6000	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Nel laboratorio, le cui cappe afferiscono ai punti indicati con M45, M46, M48 e M49, non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche o mutagene, pertanto non si indicano limiti specifici alle emissioni.

PUNTO DI EMISSIONE M47 – CALDAIA ALIMENTATA A METANO -

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	20-30	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
   - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
   - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
   - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
3. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
   - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
   - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve

tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
    - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
4. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
5. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
6. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A

(determinazione della concentrazione in massa)	
Silice libera cristallina (SiO2)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (Hcl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2

composti norganici espressi come H3PO4	(estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 +

	analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

7. **Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
   - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
   - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
8. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l**'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
   - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non
   - superiore al 30% del risultato;

9. **Le difformit**à accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

10. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a

monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

11. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
12**. Per** i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

13. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

14. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. Per tutti i punti di emissione dotati di sistemi di abbattimento, la Ditta é tenuta a definire una procedura di periodica manutenzione e controllo al fine di evitare anomalie e/o disfunzioni. Tali apparecchiature devono essere altresì dotate di idonei sistemi che consentano il controllo indiretto del loro corretto funzionamento.
16. Tra le materie prime lavorate non devono essere presenti quelle responsabili di odori molesti. In proposito la Ditta é tenuta a comunicare preventivamente ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE qualsiasi variazione significativa delle materie utilizzate al fine della validazione da parte dell'autorità competente delle stesse. In caso di segnalazione per emissioni odorigene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;

17. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati, **con la esclusione dei punti M1 e M2 poiché attivi per brevi intervalli, dei punti M45, M46,M48 e M49 - cappe da laboratorio - e del punto M47 - caldaia a metano-.** La data, l'orario, i risultati delle misure di

autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna -, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**

- **le manutenzioni ordinarie e/o straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati, e le eventuali anomalie degli stessi con frequenza almeno annuale o secondo la procedura periodica individuata dall'Azienda. Tale procedura dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;**
- **le manutenzioni che dovranno essere effettuate sulla caldaia, con frequenza almeno annuale.**

ALLEGATO B)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA

(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Evercompounds SPA, che svolge attività di produzione mescole di gomma, ha acquisito la titolarità dell'area, ora adibita esclusivamente a magazzino, della Ditta Sagom Rubber, trasferitasi nel gennaio 2019 in altro comune;

- Lo scarico indicato con S1 nella planimetria allegata alla domanda che si origina dall'area Ex Sagom, ora che i locali sono stati adibiti solo a magazzino e non avvengono più operazioni di carico e scarico che possono sporcare le aree esterne, è diventato di "Acque meteoriche pulite" e pertanto non necessita di autorizzazione;

- Le acque da scaricare nella pubblica fognatura mista di Via S.Barbara, 192, sono acque reflue di dilavamento provenienti da un piazzale di 540 mq del complesso Evercoumpounds; sono presenti anche sistemi di raffreddamento a ciclo chiuso che non producono alcuno scarico;

- Le suddette acque reflue di dilavamento vengono sottoposte a trattamento in vasca di decantazione a 3 scomparti con filtro a coalescenza e recapitano, attraverso il punto di scarico n.6 al trattamento finale, l'impianto di Depurazione di Via Pistola n. 5 a Fusignano.

La planimetria della rete fognaria – allegato 2 del 21/10/2019 - con indicati i pozzetti ufficiali di prelievo, costituisce parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni:

1. E' ammesso, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche indicati in planimetria con i numeri 2-3-4-5 (servizi igienici e cucine), unicamente lo scarico derivante da acque di dilavamento piazzali indicato in planimetria con il n. 6.

2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/2006 e smi.

3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori prima del punto di scarico n. 6 delle acque di dilavamento:

   - **vasca tri camerale di sedimentazione;**
   - **filtri a coalescenza;**
   - **tamponi /cuscini assorbenti (inseriti nel terzo comparto di sedimentazione della vasca);**
   - **Sonda a ultrasuoni di segnalazione oli ed allarme ottico/acustico;**
   - **misuratore di portata approvato e piombato da HERA SPA;**
   - **Pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.**

4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;

5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

6. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

7. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE competente, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

10. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

11. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;

12. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;

13. I valori di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

14. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;

15. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e/o qualità degli scarichi deve esserne data immediata comunicazione all' Unione dei Comuni della Bassa Romagna, all'Ente gestore e al Servizio Territoriale ARPAE competente, indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

ALLEGATO 2
PLANIMETRIA COMPLESSIVA RETE FOGNARIA E SCARICHI IDRICI SITO EVERCOMPOUNDS

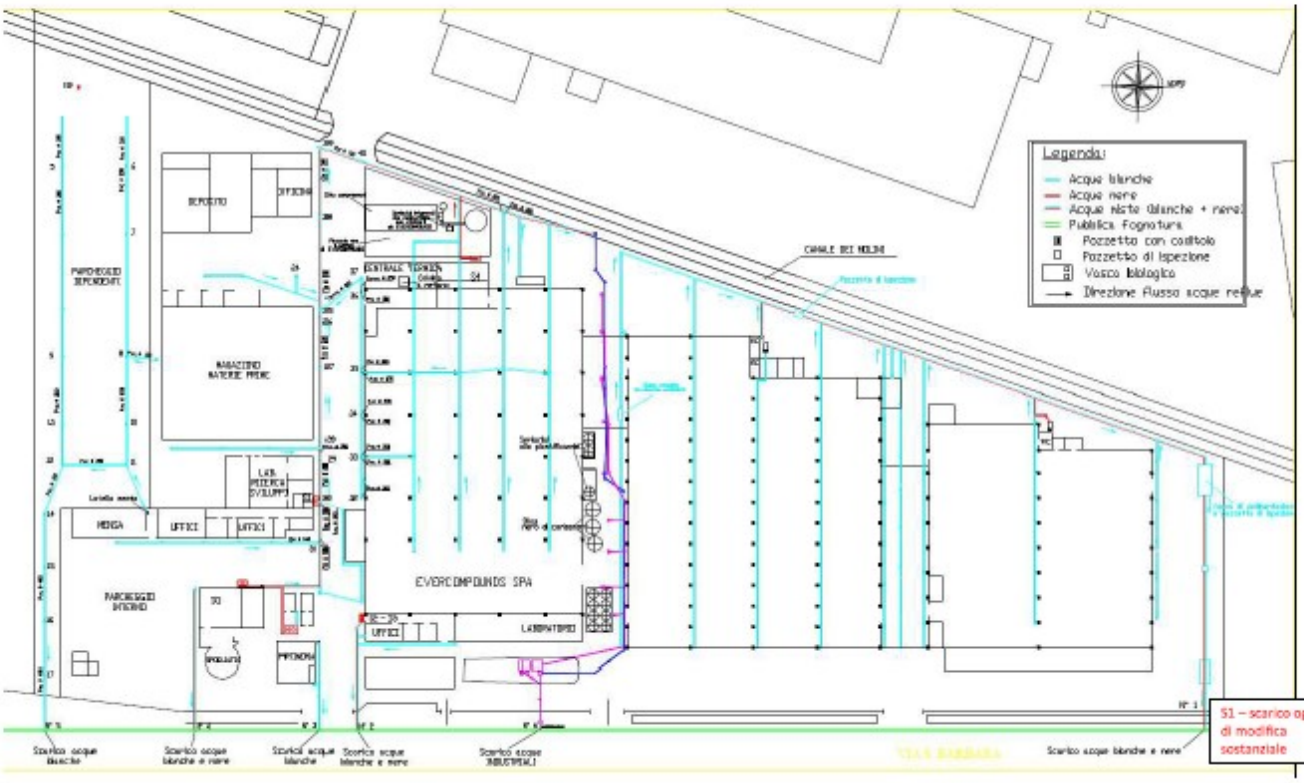

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.